




COMUNE DI ALBIGNASEGO

Piano Ambientale della Riserva “ex polveriera”



NORME TECNICHE di ATTUAZIONE



APRILE 2018

Gruppo di lavoro:

GIUSEPPE ORIOLO – COORDINATORE, ASPETTI BOTANICI

MATTEO DE LUCA – ASPETTI FAUNISTICI E GESTIONALI

GIUSEPPE SEGNO – ASPETTI URBANISTICI

LUCA STRAZZABOSCHI – RILIEVI, CARTOGRAFIA, PILOTA SAPR

Sommario

TITOLO 1 Finalità	4
Art. 1 Contenuti e finalità	4
TITOLO 2 Gestione della riserva e attuazione del piano	4
Art. 2 Organo gestore	4
Art. 3 Comitato tecnico scientifico (CTS)	5
Art. 4 Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico	5
Art. 5 Soggetto gestore	6
Art. 6 Attuazione del piano di monitoraggio	6
TITOLO 3 Regolamentazione	6
Art.7 Accesso e modalità di fruizione	6
Art. 8 Destinazioni e funzioni ammesse	7
Art. 9 Divieti	7
Art. 10 Sanzioni	8
TITOLO 3 Zonizzazione	8
Art. 11 Suddivisione in zone omogenee	8
Art. 12 Zona di Riserva Naturale Generale	8
Art. 13 Zona di Riserva Naturale Integrale	9
TITOLO IV Piano di monitoraggio	9
Art.14 Finalità e valore del monitoraggio	9

TITOLO 1 Finalità

Art. 1 Contenuti e finalità

1. Il Piano Ambientale (di seguito P.A.) della Riserva naturale “ex polveriera” è costituito ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40 ed è strumento di valorizzazione e di tutela dell'ambiente e di supporto allo sviluppo economico e sociale del territorio. Esso regola e coordina le attività di gestione, fruizione e monitoraggio.
2. Il P.A. è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione illustrativa con schede azione
 - b) Norme Tecniche di Attuazione
 - c) Tavola 1 Carta degli habitat
 - d) Tavola 2 Zonizzazione e della sensibilità
 - e) Tavola 3 Interventi progettuali e delle regolamentazioni
 - f) Programma finanziario
3. Tra gli elaborati costituitivi del P.A., come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - a) Norme Tecniche di Attuazione
 - d) Tavola 2 Carta della zonizzazione e della sensibilità
 - e) Tavola 3 Carta degli interventi progettuali e delle regolamentazioni
4. I contenuti del P.A. corrispondono ad obiettivi ai quali devono uniformarsi le attività della Pubblica Amministrazione e dei privati, al fine di conservare e di valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche della Riserva naturale.
5. Esso individua la forma di gestione, la regolamentazione per la fruizione e le attività compatibili, la zonizzazione, le indicazioni gestionali e il piano di monitoraggio.

TITOLO 2 Gestione della riserva e attuazione del piano

Art. 2 Organo gestore

1. L'Amministrazione comunale è l'Organo gestore della Riserva “ex polveriera” ed esplica tale ruolo attraverso i propri uffici.
2. L'Organo gestore garantisce la corretta gestione della Riserva garantendo il rispetto del P.A. ed individuando le opportune risorse finanziarie per il suo funzionamento.
3. L'Organo gestore si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico e di un Soggetto gestore o concessionario.
4. L'Organo gestore ha facoltà di regolamentare con maggior dettaglio le disposizioni specificate nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione con apposito atto di Giunta Comunale che comunque non dovranno essere in contrasto con gli obiettivi enunciati al precedente art. 1

Art. 3 Comitato tecnico scientifico (CTS)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del PA, la Giunta Comunale procede alla nomina di un consiglio di esperti di comprovata competenza su base curriculare, denominato Comitato Tecnico- Scientifico (di seguito CTS), con funzioni consultive.
2. Il CTS esprime pareri relativi agli aspetti gestionali, di fruizione e di conservazione dell'area, nonché sui risultati di gestione.
3. Il CTS è così composto:
 - a) un referente tecnico del Comune di Albignasego (Dirigente di settore);
 - b) una rappresentante dell'Amministrazione comunale (Sindaco o Assessore delegato);
 - c) un esperto di comprovata competenza in qualità di supervisore scientifico per gli aspetti faunistici e ambientali;
 - d) un esperto di comprovata competenza in qualità di supervisore scientifico per gli aspetti botanici e ambientali;
 - e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste operanti nella Provincia di Padova, selezionato con procedure e modalità stabilite con apposito atto di Giunta Comunale;
 - f) un esperto di comprovata esperienza nell'ambito storico e/o del restauro dei monumenti;
 - g) un rappresentante designato dal soggetto Gestore o Concessionario, dopo la nomina, il quale non potrà partecipare a tutte le attività di verifica e controllo riconducibili alla gestione.

Art. 4 Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il CTS si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione dell'Amministrazione comunale per mezzo del referente tecnico di cui alla lettera a) comma 2 del precedente art. 3.
2. Il CTS deve analizzare e verificare il risultato della gestione, valutare i risultati del monitoraggio ambientale e fornire indicazione per un suo eventuale miglioramento. Esso può essere convocato anche per affrontare specifici temi. Al CTS potranno essere invitati, in qualità di consulenti a titolo non oneroso, eventuali altri soggetti con competenze specifiche. Le decisioni e motivazioni debbono essere verbalizzate e archiviate.
3. IL CTS dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio Comunale, ma continua in ogni caso la sua operatività fino alla nomina di un nuovo comitato.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico.
5. L'esercizio della funzione di componente del CTS è incompatibile con la fornitura di prestazioni professionali o con lo svolgimento di qualsiasi incarico a titolo oneroso che siano in qualche modo connessi con l'ambito del presente PA.
6. I membri del CTS operano a titolo esclusivamente gratuito senza che sia previsto nessun gettone di presenza.

Art. 5 Soggetto gestore o concessionario

1. L'Organo gestore potrà individuare con adeguate procedure stabilite con atto di Giunta Comunale un Soggetto gestore esterno o un concessionario. Potrà avvalersi di Enti territoriali, personale di ditte, società, cooperative, associazioni o singoli collaboratori o all'opera di volontari.
2. Il Soggetto gestore o concessionario avrà i seguenti compiti principali: manutenzione ordinaria, controllo dell'area, gestione delle attività didattiche e della fruizione. A questi compiti potranno aggiungersi anche la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale e di riqualificazione delle strutture per la fruizione.

Art. 6 Attuazione del piano di monitoraggio

1. Il CTS individuerà un soggetto tecnico con dimostrabili competenze scientifiche, eventualmente coincidente con il Soggetto gestore o concessionario di cui al precedente art. 5, per l'espletamento delle attività di monitoraggio previste dal piano di monitoraggio di cui al TITOLO 5.

TITOLO 3 Regolamentazione

Art.7 Accesso e modalità di fruizione

1. L'accesso, ad esclusione dei mezzi di pubblica utilità, è consentito esclusivamente a piedi, lungo i percorsi tracciati e segnalati. Alcuni tratti di essi, con Delibera della Giunta Comunale, possono essere chiusi in periodi in cui vi è maggior sensibilità per la fauna.
2. Per le attività di fruizione e didattica l'accesso è limitato all'area di Riserva Naturale Generale. Nelle aree di Riserva Naturale Integrale potranno avere accesso il personale del Soggetto gestore o concessionario o altri soggetti specificatamente autorizzati dal Soggetto Gestore, previo avallo del CTS, per monitoraggio e per specifici interventi gestionali oppure per attività scientifiche concordate.
3. L'ingresso al pubblico è consentito in giorni ed ore prefissate da definirsi con Delibera della Giunta Comunale.
4. Per l'accesso si potrà prevedere il versamento di un contributo minimo, eventualmente diversificato da stabilirsi con atto di Giunta Comunale. I proventi saranno impiegati per il perseguimento degli obiettivi del presente piano.
5. Eventuali deroghe potranno essere concesse con atto di Giunta Comunale, previo parere del CTS, e comunque non dovranno essere in contrasto con gli obiettivi enunciati al precedente art. 1.

Art. 8 Destinazioni e funzioni ammesse

1. All'interno della-Riserva sono ammesse le seguenti funzioni-destinazioni:
 - A. Educazione ambientale e culturale;
 - B. Interventi gestionali finalizzati alla conservazione della natura;
 - C. Attività di ricerca scientifica;
 - D. Attività relative al benessere psico-fisico personale
 - E. Recupero della fauna selvatica.
2. Le funzioni-destinazioni di cui al precedente comma hanno le loro sedi operative o logistiche presso le strutture dell'ex casa del custode e nelle aree ad essa contigue ricadenti comunque nella zona di Riserva Naturale Generale di cui al successivo art. 12.
3. L'estensione degli spazi utilizzabili per le funzioni-destinazioni ammesse può avvenire attraverso l'acquisizione delle aree agricole perimetrali ed esterne all'ambito dell'ex polveriera attraverso il ricorso ad accordi pubblico-privati e strumenti quali la perequazione urbanistica e/o i crediti edilizi definiti dalla normativa regionale.
4. In caso di acquisizione delle aree perimetrali esterne all'ambito dell'ex polveriera, dovranno essere previste opportune sistemazioni ambientali, tra cui:
 - a) la previsione di ampie e adeguate fasce tampone (minimo 15 m) di tutela e transizione verso l'ambito del P.A.;
 - b) la ricostituzione dei filari interpoderali e di siepi lungo le scoline in direzione dell'asta del Bacchiglione per aumentare la permeabilità dei corridoi ecologici in direzione dell'ambito del P.A.

La composizione e tipologia delle sistemazioni ambientali sarà definita dal CTS sulla base di quanto indicato nell'azione 11 riportata nella Relazione illustrativa del P.A..

Art. 9 Divieti

1. Sono in vigore i seguenti divieti validi per tutta l'area della Riserva:
 - a) è vietato introdurre mezzi di locomozione, fatte salve esigenze per i disabili e le operazioni di gestione e soccorso;
 - b) è vietato abbandonare i percorsi prestabiliti;
 - c) è vietato esercitare la caccia e la pesca;
 - d) è vietato disturbare, catturare e uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi o uova e danneggiare il loro ambiente;
 - e) è vietata la raccolta, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali presenti all'interno della Riserva, senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore;
 - f) è vietato accendere fuochi;
 - g) è vietato introdurre specie vegetali ed animali di qualsiasi origine, fatti salvi i progetti di miglioramento e gestione ambientale;
 - h) è vietato introdurre cani se non al guinzaglio e sotto stretto controllo dei padroni esclusivamente dall'ingresso alla casa dell'ex custode;

- i) è vietato introdurre natanti o imbarcazioni se non per motivi di sicurezza, ricerca scientifica e manutenzione;
- j) è vietata l'attività estrattiva produttiva, l'emungimento delle acque del sottosuolo, l'alterazione della morfologia del suolo, la bonifica di zone umide e lo stoccaggio di inerti;
- k) è vietato il sorvolo con APR (droni), tranne per motivi di indagini e controllo da parte dell'Organo Gestore;
- l) è vietato somministrare cibo alla fauna selvatica.

Art. 10 Sanzioni

1. Per il regime sanzionatorio si faccia riferimento a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n.40/84 e alle vigenti normative in tema di danno ambientale.

TITOLO 4 Zonizzazione

Art. 11 Suddivisione in zone omogenee

1. L'ambito del P.A. è suddiviso in due zone riportate in Tavola 2:
 - a) La zona di Riserva Naturale Generale, in cui valgono le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 12;
 - b) La zona di Riserva Naturale Integrale, in cui valgono le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 13.

Art. 12 Zona di Riserva Naturale Generale

1. La zona di Riserva Naturale Generale riportata nella Tavola 2 allegata, viene definita come l'area esterna rispetto al nucleo della Riserva. In essa sono presenti l'edificio "casa del custode", gli edifici dismessi, la sentieristica esistente, le schermature e gli osservatori riportati in Tavola 3.
2. Nella zona a tutela generale vengono canalizzate le attività di fruizione e quelle didattiche. Sono altresì consentiti interventi gestionali finalizzati alla salvaguardia di habitat e specie.
3. In questa zona valgono i divieti di cui all'art. 9
4. L'edificio "casa del custode" viene destinato in parte a centro visite e attività didattico-scientifiche ed in parte a centro di recupero della fauna in difficoltà. In esso potranno essere svolte anche attività di vendita diretta o tramite un distributore automatico di bevande e snack.
5. L'edificio annesso potrà essere ristrutturato ed adibito a magazzino o area di sosta temporanea per la fauna del centro di recupero.
6. La torre Energia Elettrica dismessa potrà essere ristrutturata creando siti idonei per i rapaci notturni ed i chirotteri (azione 5 riportata nella Relazione illustrativa del P.A.).

7. Nella zona di tutela generale potranno essere effettuati gli interventi di miglioramento delle strutture a supporto della fruizione, la loro manutenzione, la realizzazione di nuovi percorsi (azione 8), la realizzazione di strutture per le attività relative al benessere psico-fisico (es. percorso vita) a margine dei tracciati già esistenti e non nella porzione soggetta a possibile chiusura nei periodi di nidificazione, la gestione della vegetazione arborea e arbustiva ed il controllo delle specie esotiche ed altri interventi di miglioramento della biodiversità (azioni 1,2,3,4,6,7 riportate nella Relazione illustrativa del P.A.). Gli interventi dovranno essere approvati dall'Organo gestore, sentito il parere del CTS, e sempre coerenti con gli obiettivi del presente PA.

Art. 13 Zona di Riserva Naturale Integrale

1. La zona di Riserva Naturale Integrale, come riportata nella Tavola 2 allegata, rappresenta il nucleo centrale della riserva dove sono esclusive le finalità di conservazione e l'accesso è consentito solo per motivi gestionali o scientifici.
2. Essa è suddivisa in due sottozone che si caratterizzano per i diversi ecosistemi presenti: l'area boscata e l'area dei laghetti e delle sponde
3. In questa zona valgono i divieti di cui all'art. 9.
4. Nella zona di tutela integrale potranno essere effettuati gli eventuali interventi di contenimento del canneto, la gestione ed il miglioramento del bosco, il controllo delle specie esotiche animali e vegetali e la creazione di zone umide per la riproduzione degli anfibi (azioni 1,2,4,6,7 riportate nella Relazione illustrativa del P.A.). Gli interventi dovranno essere approvati dall'organo gestore, sentito il parere del CTS, e sempre coerenti con gli obiettivi del presente PA.

TITOLO 5 Piano di monitoraggio

Art.14 Finalità e valore del monitoraggio

1. Il piano di monitoraggio persegue lo scopo di migliorare le conoscenze sulla componente abiotica e biotica della riserva nonché comprendere le dinamiche in atto nelle popolazioni delle specie più significative. Esso inoltre serve per verificare gli eventuali impatti della fruizione sugli ecosistemi.
2. Il piano di monitoraggio dura sei anni e viene affidato dall'Organo gestore come previsto dall'art. 6. L'Organo gestore, sentito il parere del CTS, decide sulla base dei risultati del monitoraggio se apportare modifiche alle modalità di gestione e fruizione della Riserva.